Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 853-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 43 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGE 24 luglio 1949, n. 995.
Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione Pag. 146

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996.
Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici Pag. 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1949, n. 997.
Aliquota dei maggiori dei carabinieri e di amministrazione da collocare nella riserva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543 . . . Pag. 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno Pag. 151

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.
Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico Pag. 151

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.
Caratteristiche tecniche e validità del francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste Pag. 152

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.
Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società Italiana Carboni Attivi (S.I.C.A.), con sede in Milano . . . . Pag. 152

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.
Conferma in carica del commissario dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona . . . . Pag. 153

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1950.
Conferma in carica e nomina di membri del Comitato direttivo del Banco di Sicilia Pag. 153

Avviso di rettifica (decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969) . . . . . Pag. 153

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 153
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949 . . . . . . Pag. 153
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949. Pag. 153

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di San Pietro Infine Pag. 154

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 154

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno:
Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Brescia Pag. 154
Concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Ragusa Pag. 155

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria del concorso per il progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino . . . . Pag. 155

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso ad ottanta posti di volontario nel ruolo del gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1946 Pag. 156

Prefettura di Matera: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera . . . . Pag. 158

Prefettura di Massa Carrara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara . . Pag. 159

Prefettura di Pisa: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa . . . . Pag. 159

Prefettura di Perugia: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia. Pag. 160

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1949, n. 995.

Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 18 (comma quinto). — La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L. 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni ».

« Art. 20 (comma secondo). — Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta ».

« Art. 23. — Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza ».

« Art. 26 (comma secondo). — E' stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.

« La tassa di cui al comma precedente è accertata dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.

« Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'ispettore di frontiera può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

« La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.

« Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera ».

« Art. 28 (commi primo e secondo). — L'imbarco degli immigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella prima parte dell'art. 5.

« E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri nell'interesse degli emigranti.

« Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'art. 26 che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici ».

Art. 2.

Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'art. 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma secondo dell'art. 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

Art. 3.

Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario.

Art. 4.

Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonchè per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennità spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalità per il pagamento delle indennità stesse.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SARAGAT — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 12 novembre 1949, n. 996.
Nuove norme in materia di registrazione dei materiali radioelettrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.

Art. 2.

I commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere per ciascun magazzino, laboratorio o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati del timbro a secco dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge.

Su di esso devono essere annotati, nella parte del carico, tutti gli apparecchi radioriceventi e le scatole di montaggio introdotte, con l'indicazione per ciascuno della data di entrata, degli estremi della fattura o altro documento equivalente, nonchè del nome o denominazione o ragione sociale ed indirizzo di chi ha ceduto l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Nella parte dello scarico devono essere annotati tutti gli apparecchi radioriceventi e scatole di montaggio uscite a qualsiasi titolo, nonchè il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti dei materiali predetti.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati sul registro a fogli mobili con tutte le annotazioni relative alle caratteristiche ed al numero di matricola dell'apparecchio e con tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario.

L'uscita ed il rientro di apparecchi radioriceventi ceduti in prova a persone o enti non abbonati alle radioaudizioni deve esclusivamente risultare dall'emissione della speciale licenza prevista dagli articoli 15 e 16 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

I registri di cui al presente articolo sono forniti, previa vidimazione, dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denominazione « scatola di montaggio » si riferisce a quei complessi di parti staccate necessarie e sufficienti alla costruzione di apparecchi radioriceventi secondo un determinato circuito.

Art. 3.

Le generalità degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identità. I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.

In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire gli analoghi dati della persona cui è destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.

Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente può sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati è fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

Art. 5.

Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente art. 2, sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificatesi nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni nè al carico nè allo scarico, il titolare del registro dovrà inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione « negativo ».

Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro dovrà riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che resterà in suo possesso per le successive annotazioni.

La ricevuta della raccomandata farà fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.

Art. 6.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente art. 2 le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico.

Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all'art. 2 sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 7.

Il registro di carico e scarico mod. 101 rimane in vigore per i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici.

Detto registro, rilasciato dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione, deve essere conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico, gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, entrati a qualsiasi titolo, e nella parte dello scarico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, usciti a qualsiasi titolo dalla fabbrica o magazzino o laboratorio o locale di vendita, nonchè il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvole e a cristallo, di scatole di montaggio, di valvole, di altoparlanti e di rivelatori a cristallo.

I possessori delle licenze di costruzione di apparecchi radioriceventi non autorizzati alla costruzione di valvole termoioniche non sono tenuti a registrare le valvole termoioniche da essi acquistate in commercio.

Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, comprovandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.

Il costruttore o importatore, nell'indicare il cognome, il nome, la paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra, dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.

Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con l'annotazione delle caratteristiche e del numero di matricola dell'apparecchio, nonchè con tutte le indicazioni atte ad identificare il proprietario.

In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.

Gli agenti dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori e gli importatori di apparecchi e materiali radioelettrici, allo scopo di desumerne le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.

Nel caso di cambio di apparecchi il fabbricante o importatore deve registrare nel registro di carico e scarico l'apparecchio ritirato che successivamente scaricherà, con le modalità d'uso, all'atto dell'uscita dalla fabbrica, laboratorio, magazzino o locale di vendita.

Art. 8.

Il registro di carico e scarico degli apparecchi radioriceventi e del materiale radioelettrico soggetto a tassa, che, ai sensi del precedente art. 7 rimane in vigore per i costruttori e per gli importatori ed il registro di cui all'art. 2 della presente legge, istituito per i riparatori ed i commercianti, rispondono esclusivamente ai fini del controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di fabbricazione sugli apparecchi radioriceventi e sul materiale radioelettrico ed ai fini dell'acquisizione dei nominativi degli acquirenti di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio e di possessori di apparecchi radioriceventi.

E' vietato agli agenti incaricati degli accertamenti di fare uso dei dati accertati per qualsiasi altro fine che non sia quello che forma come sopra oggetto dell'accertamento stesso.

Art. 9.

Le sanzioni previste dall'art. 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, per le infrazioni commesse dai fabbricanti, commercianti e riparatori di apparecchi radioriceventi e di parti di essi soggetti a tassa e dall'art. 22 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, maggiorate come per legge, che trovano applicazione in materia di tenuta del registro di carico e scarico, si applicano anche in materia di tenuta del registro a fogli mobili.

Ogni omesso o ritardato invio all'ente concessionario dei fogli mobili del registro di cui all'art. 2 è punito con la pena pecuniaria preveduta dall'art. 21, ultimo comma, del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 e successive modificazioni.

In caso di recidiva potrà farsi luogo al ritiro della licenza ministeriale per costruzione, riparazione o commercio.

Art. 10.

Il registro di carico e scarico ed il registro di cui all'art. 2, nonchè i libretti delle licenze per apparecchi radioriceventi in prova non ancora esauriti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge a norma del successivo art. 11.

Art. 11.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di tessera di riconoscimento, nonchè i funzionari dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, appositamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nella presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

REGISTRO MOD. . (fasc. di fogli)
Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

REGISTRO

a fogli mobili per la riparazione e la vendita di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio

Visto: *Il Ministro per le finanze*
VANONI

(Dimensioni cm. 46×38)

Servizi di radioaudizione circolare
L. . . . n. . . pubblicata nella
Gaz. Uff. *n. del* .

REGISTRO MOD. (fasc. di fogli)
Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . .
Provincia di . . . .

Registro a fogli mobili per la riparazione e la vendita di apparecchi radioriceventi e di scatole di montaggio

N. . . . . .

dal giorno . . . . . . 195 . al giorno . . . . 195 . .
Ditta (1) . . . . . . rapp esentata dal Sig. (2) . .
Provincia di . . . . Comune di Frazione Via N.

Licenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per la riparazione e la vendita di apparecchi radioriceventi e di materiali radioelettrici

N. . . . in data 195 . Ufficio di

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Il presente registro bollato, costituito da fogli, questo escluso, è stato consegnato oggi all'interessato come da ricevuta firmata allegata o stesa in calce alla domanda N. . . del . . . . . . 195 . . .

. . . ., *addì* 195

U T I F L'INGEGNERE CAPO DELL'U T I F
. . . .

(1) Indicare la ditta oppure il nome, cognome e paternità dell'esercente.
(2) Nome, cognome e paternità del rappresentante.

Avvertenza. — Nel caso di cambiamento di ditta, di trasferimento o di cessazione dell'esercizio, il presente registro deve essere presentato all'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione che ne effettuò il rilascio.

Visto: *Il Ministro per le finanze*
VANONI

(Dimensioni cm. 46×38)

UFFICIO TECNICO IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . .

Registro a fogli mobili n. . .
Ditta . . .
Comune *(Prov.* .)
Via *n.* .

CARICO

UTIF di . . . .
Foglio N. . . . .
Mese di . . . .

Numero d'ordine	Data dell'entrata	Fattura, rimessa o altro docum. equivalente		Provenienza			Quantità		Annotazioni (2)
		N.	Data	Ditta (1)	Comune	Via e numero	Apparecchi radioriceventi	Scatole di montaggio	
						Riporto saldo			
						Totale			
						Totale scarico			
						Saldo a ripor.			

(1) Nel caso in cui l'apparecchio radioricevente o il materiale radioelettrico sia stato consegnato a qualunque titolo da un privato, si dovrà registrare il cognome e nome, la paternità e l'indirizzo della persona dalla quale proviene l'apparecchio o il materiale.

(2) Indicare in questa colonna se trattasi di apparecchi ritirati per riparazioni apponendovi ad esempio la lettera « R ».

Visto: *Il Ministro per le finanze*
VANONI

(Dimensioni cm. 46 × 38)

SCARICO

Numero d'ordine	Data dell'uscita	Fattura rimesso o altro doc.to equivalente		Destinazione					Quantità		Annotazioni (3)
				Acquirente o destinatario (1)		Estremi del documento di identificazione (2)	Comune	Via e numero	Apparecchi radioriceventi	Scatole di montaggio	
		N.	Data	Nome e Cognome	Paternità						
								Totale			

(1) Indicare in questa colonna il nome, il cognome e la paternità dell'acquirente o quello del depositario o del noleggiatore o del proprietario dell'apparecchio da riparare o comunque del destinatario dell'apparecchio; in caso di acquisto per conto di terzi il compratore, oltre alle proprie generalità, dovrà fornire anche quelle delle persone o degli enti ai quali gli apparecchi o i materiali sono destinati.

(2) Le generalità degli acquirenti debbono essere comprovate con l'esibizione di un documento di identità i cui estremi debbono essere riportati nell'apposita colonna. In luogo di registrare gli estremi del documento di riconoscimento il titolare del registro che è in grado di garantire l'identità dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni potrà limitarsi ad apporre nella colonna *Annotazioni* una dichiarazione in questo senso.

(3) Indicare in questa colonna se si tratta di apparecchio ritirato per riparazioni apponendovi ad esempio la lettera « R ».

Visto: *Il Ministro per le finanze*
VANONI

(Dimensioni cm. 46 × 38)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1949, n. 997.

Aliquota dei maggiori dei carabinieri e di amministrazione da collocare nella riserva ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote entro le quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:

maggiori dei carabinieri . . 100
maggiori di amministrazione . . . 100

Art. 2.

I collocamenti nella riserva di cui al precedente art. 1 saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non anteriore a quest'ultima data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1949

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi », riportato nel catasto rustico del comune di Castelvolturno in testa a Zippo Michele fu Giuseppe, livellario al comune di Castelvolturno, partita 715, foglio di mappa 32, particella 89, per la superficie di Ha. 0.66.91 e con l'imponibile di L. 46,84.

Detto fondo confina con la proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, con la strada vicinale « Seponi », con la proprietà Oepparulo Vincenzo e Giuseppe fu Matteo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 305. — GIORDANO

(104)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 giugno 1949, n. 484, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, è stampato in rotocalco nel colore bleu su carta

bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate. Il fondo carta è di mm. 26 x 31 ed il formato stampa di mm. 22 x 28. La vignetta riproduce una effige del grande mecenate fiorentino. A destra in alto è riprodotto il giglio di Firenze; in alto a sinistra, continuando in senso discendente lungo il lato sinistro è stampata, in carattere bastoncino scuro, la leggenda: « Lorenzo il Magnifico » con le due date « 1449 1949 ». Il prezzo (lire 20) è stampato in basso a sinistra e sotto, per tutta la lunghezza del formato, in carattere bastoncino bianco « Poste Italiane ».

Art. 2.

Il francobollo, di cui al presente decreto, sarà valido agli effetti postali fino a tutto il 30 giugno 1950, e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, fino a tutto il 31 dicembre 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1949
Registro Poste n. 31, foglio n. 49. — MANZELLA

(63)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.

Caratteristiche tecniche e validità del francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1949, n. 491, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo delle elezioni amministrative di Trieste del 12 giugno 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo delle prime libere elezioni amministrative di Trieste è stampato in rotocalco, nel colore rosso-bruno, su carta bianca recante in filigrana delle piccole ruote alate. Il formato carta è di mm. 40 x 24; il formato stampa è di mm. 37 x 21. La vignetta riproduce la chiesa di San Giusto di Trieste. In alto, nell'angolo di sinistra, spicca in bianco il valore del francobollo « 20 lire »; a destra, sul lato, è disposta la leggenda, in carattere bastoncino bianco, « Poste Italiane »; in basso a sinistra, vi è la leggendina in carattere bastoncino, in tinta scura « San Giusto » e dal centro e per tutta la lunghezza del formato, in basso del francobollo, la leggendina in carattere bastoncino in tinta scura « Elezioni di Trieste 12 giugno 1949 ».

Art. 2.

Il francobollo, di cui al presente decreto, sarà valido agli effetti postali fino a tutto il 31 dicembre 1949 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato, nè perforato, fino a tutto il 30 giugno 1950.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 31, foglio n. 47. — MANZELLA

(62)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società Italiana Carboni Attivi (S.I.C.A.), con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società Italiana Carboni Attivi (S.I.C.A.), con sede in Milano, posta sotto sindacato con decreto Ministeriale 13 novembre 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana i possessori delle azioni della Società Italiana Carboni Attivi (S.I.C.A.), dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore avv. Gino Boeri presso la sede della Società in Milano, via Albania n. 18.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo » di Milano.

Roma, addì 17 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

(66)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Conferma in carica del commissario dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 28 agosto 1924, per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona e per l'approvazione del relativo statuto;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1927, che autorizza, ai sensi del succitato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali di Verona gestiti dall'apposito Ente autonomo;

Visto il decreto 12 maggio 1945 del Prefetto della provincia di Verona;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1949;

Ritenuta l'opportunità di confermare in carica l'attuale commissario dell'Ente autonomo predetto fino alla ricostituzione del normale Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 2 gennaio 1947, n. 5;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Guido Braggio è confermato sino al 30 giugno 1950 nella carica di commissario dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(86)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1950.

Conferma in carica e nomina di membri del Comitato direttivo del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940, nonchè il decreto del 5 dicembre 1944;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1946, con il quale i signori prof. Paolo Ricca Salerno ed avv. Francesco Orlando — membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia per il triennio 1944-1946 — venivano confermati nell'anzidetta carica per il triennio 1947-1949 che venne a scadere il 31 dicembre u. s.;

Su proposta del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio;

Decreta:

Fino a quando non sarà possibile ricostituire gli organi ordinari di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, e comunque non oltre il 30 aprile 1950, sono confermati membri del Comitato direttivo del Banco, cui sono devolute a norma del decreto 5 dicembre 1944 le funzioni spettanti al Consiglio di amministrazione ai sensi degli articoli 15 e 19 del presente statuto i signori prof. Paolo Ricca Salerno ed avv. Francesco Orlando, e sono nominati membri del Comitato stesso, d'intesa con il Governo della Regione Siciliana, i signori:

prof. avv. Salvatore Orlando Cascio e avv. Carlo Amico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(140)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, concernente modificazioni al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, relativo alle norme sui concorsi presso il Ministero del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1950, all'art. 1, sesto comma, prima linea; all'art. 2, quinto comma, prima linea, e all'art. 3, quinto comma, prima linea, ove è detto « In caso di assenza o di impedimento *temporaneo* del presidente. » ecc., si deve leggere: « In caso di assenza o di impedimento *temporanei* del presidente.. », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 8 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aquino (Frosinone) di un mutuo di L. 1.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 3 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 1.168.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(110)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ausonia (Frosinone) di un mutuo di L. 2.077.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di San Pietro Infine

Con decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, n. 7, è stato approvato, con la descrizione di cui alla premessa, il piano di ricostruzione dell'abitato di San Pietro Infine (Caserta) vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 e una planimetria in iscala 1:1000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(71)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 9

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 gennaio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145,25
» Firenze	624,50	145,25
» Genova	624,25	145,10
» Milano	624,70	145,20
» Napoli	624,75	144 —
» Roma	624,75	145,30
» Torino	624,75	145,25
» Trieste	624,70	145,20
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 13 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,70
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	47,70
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	75,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,025
Id. 5 % 1936	94,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	101,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,80
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	100,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,25
Id. 5 % convertiti 1951	101,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1) vacante nel comune di Brescia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Brescia, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso o siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari e delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'articolo 1-*sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1-*sub* 183, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(40)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Ragusa

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Ragusa secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e quelli di un grado immediatamente inferiore, purchè questi ultimi abbiano, almeno tre anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari e delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'articolo 1-*sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato) ed abbiano il grado e la anzianità stabiliti dal successivo art. 1-*sub* 193, comma secondo e terzo della legge citata;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1-*sub* 174 e 183 comma quarto della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per gli analoghi concorsi già indetti negli anni 1947, 1948 e 1949, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2 del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il Ministro: SCELBA

(41)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso per il progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino

Con decreto Ministeriale in data 29 agosto 1949, n. 3141, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre successivo, al registro n. 17, foglio n. 93, è stata approvata la seguente graduatoria in ordine di merito, del concorso bandito col decreto 26 marzo 1948, n. 801. per la compilazione del progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino:

1° (ex aequo). I due progetti compilati, l'uno dagli architetti dott. Giovanni Astengo, dott. Armando Melis De Villa, dott. Nello Renacco e dott. Aldo Rizzotti e l'altro (contraddistinto col motto « Quadrifoglio ») dagli architetti dott. Tino De Silva, dott. Mario Zenesini, dott. Francesco Castiglioni e dottor Luigi Sofia.

In conseguenza è attribuito il primo premio di L. 1.000.000 in ragione di L. 500.000 a ciascuno dei detti due gruppi di progettisti.

2° Progetto compilato dall'architetto dott. Adalberto Libera e dall'ingegnere dott. Carlo Cestelli Guidi, ai quali è attribuito il premio di L. 500.000.

3° Progetto (contraddistinto col motto « 81087 ») compilato dall'architetto Domenico Basciano, al quale è attribuito il premio di L. 300.000.

4° Progetto compilato dall'architetto prof. Claudio Longo, al quale è attribuito il premio di L. 200.000.

Con lo stesso decreto è stata assegnata, a titolo di rimborso spese, ex aequo, la somma di L. 500.000 in ragione di L. 125.000 per ciascuno dei seguenti progetti ritenuti meritevoli di considerazione:

a) progetto contraddistinto col motto « Castello Verde » presentato dall'ingegnere dott. Gino Silvestrini;

b) progetto contraddistinto col motto « E P² » presentato dall'architetto dott. Cesare Perelli;

c) progetto presentato dagli architetti dott. Alvise Bianchi Michiel e dott. Lino Invernizzi;

d) progetto presentato dagli architetti dott. Mario Fiorentino e dott. Giuseppe Perugini.

(36)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso ad ottanta posti di volontario nel ruolo del gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1946.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, recante norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, riguardante benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1946, col quale venne indetto un concorso per esami ad ottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami ad ottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con il decreto Ministeriale 20 ottobre 1946:

Cognome e Nome	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Borruso Renato	8,800	9,500	18,300
2. Greco dott. Gregorio, comb.	7,900	9,500	17,400
3. Pipitone Claudio, avventizio tasse	8,000	8,500	16,500
4. Soi Antonino	8,183	8,000	16,183
5. Marino Salvatore	7,633	8,500	16,133
6. Neri Agatino	7,516	8,600	16,116
7. Ferri Natale	7,850	8,200	16,050
8. Messina dott. Giuseppe	7,816	8,200	16,016
9. Ferraro Luigi	7,000	9,000	16,000
10. Rossi Giuseppe	7,866	8,100	15,966
11. D'Elia Armando	7,450	8,500	15,950
12. Pinto Mario, invalido guerra, *combattente A. O.*	7,366	8,550	15,916
13. Del Guercio Giovanni	7,366	8,500	15,866
14. Falco Antonio	7,666	8,150	15,816
15. Mannazzu Francesco, avventizio tasse	7,733	8,000	15,733
16. Messina Rodolfo	7,700	8,000	15,700
17. Delpopolo Giovanni	7,166	8,500	15,666
18. Zacco dott. Antonino	7,500	8,150	15,650
19. Gianni Salvatore	7,066	8,550	15,616
20. Mancosu Cicito	7,066	8,540	15,606
21. Avanzi Silvano	7,000	8,600	15,600
22. Caramelli Pietro	7,000	8,580	15,580
23. Leonelli Giuseppe	7,500	8,050	15,550
24. Cappuccio Domenico, avventizio tasse	7,500	8,000	15,500
25. Nasti dott. Elio, combatten.	7,466	8,030	15,496
26. Laurito Vincenzo	7,633	7,850	15,483
27. Lomio Michele	7,233	8,230	15,463
28. Scipione Tito	7,433	8,000	15,433
29. Pepe Vincenzo	7,000	8,420	15,420
30. Ferretti Alfredo	7,000	8,400	15,400
31. Martaruolo Lidio	7,166	8,200	15,366
32. Miceli Bernardo, reduce prigionia	7,000	8,300	15,300
33. Bersezio Michele	7,083	8,200	15,283
34. Baldi Luigi, avventiz. tasse	7,466	7,815	15,281
35. Raia dott. Vincenzo	7,266	8,010	15,276
36. Minutolo dott. Mario, combattente	7,266	8,005	15,271
37. Lojacono dott. Giuseppe	7,666	7,600	15,266
38. Imbriani dott. Matteo Renato	7,266	7,995	15,261
39. Rivani Rinaldo	7,050	8,205	15,255
40. Anticoli Giuseppe	7,250	8,000	15,250
41. Bisceglia Giuseppe	7,133	8,100	15,233
42. Coccia Vincenzo	7,000	8,220	15,220
43. Cavallaro Ignazio Antonio	7,000	8,215	15,215
44. Tocci Giacomo	7,300	7,910	15,210
45. Di Giovine dott. Giuseppe	7,000	8,205	15,205

Cognome e Nome	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Totale
46. Silvestri Nemesio	7,000	8,200	15,200
47. Mozzi dott. Gianfranco, avventizio tasse	7,666	7,505	15,171
48. Masiello Luigi	7,666	7,500	15,166
49. Gagliano dott. Ignazio	7,133	8,020	15,153
50. Vitale dott. Antonino	7,633	7,500	15,133
51. Consolo dott. Antonino	7,000	8,120	15,120
52. Criscuoli Emilio	7,000	8,110	15,110
53 Capece Umberto	7,066	8,040	15,106
54. Mezza dott. Antonio, avventizio tasse	7,050	8,045	15,095
55. Catapano Francesco	7,533	7,555	15,088
56. Consolo dott. Arturo	7,216	7,870	15,086
57. Olivieri Pio	7,000	8,080	15,080
58. Lazzaretto Luigi	7,000	8,075	15,075
59. Claps Osvaldo, avventizio tasse	7,000	8,070	15,070
60. Baldini Gabriele, combattente	7,500	7,565	15,065
61. Cirillo Mario	7,000	8,060	15,060
62. Castagna Giuseppe	7,000	8,055	15,055
63. Spagnolo Gustavo	7,000	8,050	15,050
64. Di Pietro Vincenzo	7,183	7,860	15,043
65. Fede Gerlando	7,000	8,040	15,040
66. Pisano Emilio Alberto	7,000	8,030	15,030
67. Banzola Sergio	7,000	8,020	15,020
68. Viggiano Pietro, avventizio tasse	7,000	8,010	15,010
69. D'Amico Raffaele	7,000	8,000	15,000
70. Penco Paolo, avventizio tasse	7,333	7,600	14,933
71. Vitale dott. Roberto, avventizio tasse	7,000	7,925	14,925
72. Togati Vincenzo, combattente	7,400	7,510	14,910
73. Solinas Gavino	7,000	7,900	14,900
74. Sciarra Fausto	7,133	7,700	14,833
75. Vetrano Elia	7,000	7,820	14,820
76. Altana Ernesto, avventizio tasse	7,000	7,810	14,810
77. Barisani Vittorio	7,000	7,800	14,800
78. Cristofanelli Roberto, orfano di guerra	7,266	7,500	14,766
79. Cascone Leopoldo	7,550	7,210	14,760
80. Porro Vincenzo	7,550	7,200	14,750
81. Geraci Sebastiano	7,233	7,500	14,733
82. Pichi Trento	7,216	7,500	14,716
83. Lauretano Alberto	7,050	7,600	14,650
84. Ziluca Fabrizio	7,333	7,300	14,633
85. Masoni Augusto	7,000	7,630	14,630
86. Cuccurullo Filippo, combattente	7,000	7,625	14,625
87. Castagna Antonio	7,200	7,420	14,620
88. Chelli Nicola	7,000	7,615	14,615
89. Deorsola dott. Cesare	7,400	7,210	14,610
90. Trenta Silvio	7,000	7,600	14,600
91. Agostino dott. Beniamino	7,083	7,500	14,583
92. Gangemi dott. Michele	7,366	7,210	14,576
93. Chelli Armando	7,366	7,200	14,566
94. Russo dott. Francesco	7,333	7,210	14,543
95. D'Alterio Palmiero	7,033	7,500	14,533
96. Castellani Giorgio, combattente	7,000	7,520	14,520
97. Ginanneschi Aldo	7,500	7,010	14,510
98. Finocchiaro Antonino	7,000	7,500	14,500
99. Baldizzone Franco Paolo	7,433	7,000	14,433
100. Miceli Francesco	7,416	7,000	14,416
101. Laurito Pasquale	7,400	7,000	14,400
102. De Martino dott. Giovanni	7,366	7,020	14,386
103. Di Bernardo dott. Anacleto	7,166	7,200	14,366
104. Geraci Enrico Antonino	7,050	7,310	14,360
105. Nencini Giovanni	7,333	7,020	14,353
106. Bonavita Giuseppe	7,333	7,010	14,343
107. Cucudda Fausto	7,833	6,500	14,333
108. Bochicchio Sergio	7,300	7,020	14,320
109. De Stefano Giacomo	7,300	7,000	14,300
110. Mirante Marini Paolo	7,283	7,010	14,293
111. Tornello Giuseppe	7,283	7,000	14,283
112. Mazzù Alberto, avventizio tasse	7,333	6,900	14,233
113. Bardelli Torquato	7,000	7,220	14,220
114. De Carolis Mario	7,000	7,200	14,200
115. Messina Concetto	7,166	7,020	14,186
116. Cintura Pietro	8,166	6,000	14,166
117. Mazzei Pasquale, combattente	7,333	6,820	14,153
118. Spinnato Paolo, avventizio tasse	7,333	6,810	14,143
119. Messina Giovanni	7,133	7,000	14,133
120. Pioggia Fernando	7,283	6,800	14,083
121. Giordano Andrea	7,033	7,040	14,073
122. Gigliano Salvatore	7,000	7,030	14,030
123. Tormettino Beniamino	7,000	7,020	14,020
124. Angeretti Franco	7,000	7,010	14,010
125. Colla Roberto, combattente, orfano di guerra	7,000	7,000	14,000
126. Solarino Carmelo	7,100	6,800	13,900
127. Gaggiotti Umberto	7,366	6,500	13,866
128. Tronca Ignazio, orfano di guerra	7,316	6,500	13,816
129. Guarasci Pasquale	7,300	6,500	13,800
130. Rovigatti Paolo	7,283	6,500	13,783
131. Cannarella dott. Michele Arcangelo	7,266	6,500	13,766
132. Savio Roberto	7,233	6,520	13,753
133. Nardella Antonio	7,233	6,510	13,743
134. Piscione Italo	7,733	6,000	13,733
135. Pellegrino Domenico, orfano di guerra	7,200	6,500	13,700
136. Timpanaro dott. Sebastiano	7,650	6,000	13,650
137. Cessari Mario	7,100	6,500	13,600
138. Gagliano Vincenzo	7,050	6,530	13,580
139. Quattrocchi Salvatore	7,350	6,200	13,550
140. Di Nunzio Federico	7,500	6,020	13,520
141. Vecchio Giovanni, combattente	7,000	6,500	13,500
142. Virgilio Calogero	7,433	6,000	13,433
143. Paci Ulderico	7,400	6,015	13,415
144. Finocchiaro Francesco	7,400	6,000	13,400
145. Giordano Antonio	7,333	6,050	13,383
146. Valvo Giuseppe	7,333	6,000	13,333
147. Vittiglio Giuseppe	7,316	6,000	13,316
148. Minni Giuseppe	7,200	6,000	13,200
149. Giraldi Vittorio, combattente	7,183	6,010	13,193
150. Tiberti Alberto	7,183	6,000	13,183
151. Briotti Fausto	7,133	6,000	13,133
152. Giannaccari Paolo	7,100	6,000	13,100
153. Pennelli Felice	7,050	6,000	13,050
154. Trigilio Sebastiano	7,000	6,020	13,020
155. Raccis Luigi	7,000	6,010	13,010
156. Muni Giuseppe	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Borruso Renato
2. Greco dott. Gregorio
3. Pipitone Claudio
4. Soi Antonino
5. Marino Salvatore
6. Neri Agatino
7. Ferri Natale
8. Messina dott. Giuseppe
9. Ferraro Luigi
10. Rossi Giuseppe
11. D'Elia Armando
12. Pinto Mario
13. Del Guercio Giovanni
14. De Falco Antonio
15. Mannazzu Francesco
16. Messina Rodolfo
17. Delpopolo Giovanni
18. Zacco dott. Antonino
19. Gianni Salvatore
20. Mancosu Cicito
21. Avanzi Silvano
22. Caramelli Pietro
23. Leonelli Giuseppe
24. Cappuccio Domenico
25. Nasti dott. Elio
26. Laurito Vincenzo
27. Lomio Michele
28. Scipioni Tito
29. Pepe Vincenzo
30. Ferretti Alfredo

31. Mortaruolo Lidio
32. Miceli Bernardo
33. Bersezio Michele
34. Baldi Luigi
35. Raia dott. Vincenzo
36. Minutolo dott. Mario
37. Lojacono dott. Giuseppe
38. Imbriani dott. Matteo Renato
39. Rivani Rinaldo
40. Anticoli Giuseppe
41. Bisceglia Giuseppe
42. Coccia Vincenzo
43. Cavallaro Ignazio Antonio
44. Tocci Giacomo
45. Di Giovine dott. Giuseppe
46. Silvestri Nemesio
47. Mozzi dott. Gianfranco
48. Masiello Luigi
49. Gagliano dott. Ignazio
50. Vitale dott. Antonino
51. Consolo Antonino
52. Criscuoli Emilio
53. Capece Umberto
54. Mezza dott. Antonio
55. Catapano Francesco
56. Cunsolo dott. Arturo
57. Ulivieri Pio
58. Lazzaretto Luigi
59. Claps Osvaldo
60. Baldini Gabriele
61. Cirillo Mario
62. Castagna Giuseppe
63. Spagnolo Gustavo
64. Di Pietro Vincenzo
65. Viggiano Pietro
66. Penco Paolo
67. Vitale dott. Roberto
68. Togati Vincenzo
69. Altana Ernesto
70. Cristofanelli Roberto
71. Cuccurullo Filippo
72. Castellani Giorgio
73. Mazzù Alberto
74. Mazzei Pasquale
75. Spinnato Paolo
76. Colla Roberto
77. Tronca Ignazio
78. Pellegrino Domenico
79. Vecchio Giovanni
80. Giraldi Vittorio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicati:

1. Fede Gerlando
2. Pisano Emilio Alberto
3. Banzola Sergio
4. D'Amico Raffaele
5. Solinas Gavino
6. Sciarra Fausto
7. Vetrano Elia
8. Barisani Vittorio
9. Cascone Leopoldo
10. Porro Vincenzo
11. Geraci Sebastiano
12. Pichi Trento
13. Lauretano Alberto
14. Ziluca Fabrizio
15. Masoni Augusto
16. Castagna Antonio
17. Chelli Nicola
18. Deorsola dott. Cesare
19. Trenta Silvio
20. Agostino dott. Beniamino
21. Gangemi dott. Michele
22. Chelli Armando
23. Russo dott. Francesco
24. D'Alterio Palmiero
25. Ginanneschi Aldo
26. Finocchiaro Antonino
27. Baldizzone Franco P.
28. Miceli Francesco
29. Laurito Pasquale
30. De Martino dott. Giovanni
31. Di Bernardo dott. Anacleto
32. Geraci Enrico Antonino
33. Nencini Giovanni
34. Bonavita Giuseppe
35. Cugudda Fausto
36. Bochicchio Sergio
37. De Stefano Giacomo
38. Mirante Marini Paolo
39. Tornello Giuseppe
40. Bardelli Torquato
41. De Carolis Mario
42. Messina Concetto
43. Cintura Pietro
44. Messina Giovanni
45. Pioggia Fernando
46. Giordano Andrea
47. Gigliano Salvatore
48. Tormettino Beniamino
49. Angeretti Franco
50. Solarino Carmelo
51. Gaggiotti Umberto
52. Guarasci Pasquale
53. Rovigatti Paolo
54. Cannarella dott. Michele Arcangelo
55. Savio Roberto
56. Nardella Antonio
57. Piscione Italo
58. Timpanaro dott. Sebastiano
59. Cessari Mario
60. Gagliano Vincenzo
61. Quattrocchi Salvatore
62. Di Nunzio Federico
63. Virgilio Calogero
64. Paci Ulderico
65. Finocchiaro Francesco
66. Giordano Antonio
67. Valvo Giuseppe
68. Vittiglio Giuseppe
69. Minni Giuseppe
70. Tiberti Alberto
71. Briotti Fausto
72. Giannaccari Paolo
73. Pennelli Felice
74. Trigilio Sebastiano
75. Raccis Luigi
76. Muni Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1949
Registro Finanze n. 20, foglio n. 5. — LESEN

(5191)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1946, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 17 febbraio 1948 e modificata con decreto 21 febbraio 1949;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 ed il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera alla data del 30 novembre 1946:

1.	Ridola dott. Francesco	punti	109,60/150
2.	Fortunato dott. Vincenzo	»	104,60/150
3.	Potenza dott. Donato	»	104,60/150
4.	Salinari dott. Salvatore	»	101,40/150
5.	Pedone dott. Leonardo	»	95,25/150
6.	Centonze dott. Agostino	»	91,15/150
7.	Pavese dott. Luigi	»	90,80/150
8.	Magnante dott. Angelo	»	87,25/150
9.	Bianco dott. Giambattista	»	86,20/150
10.	Sica dott. Giacomo	»	86,15/150
11.	Rossi dott. Mario	»	82,10/150
12.	Candela dott. Girolamo	»	80,70/150
13.	Pellegrini dott. Pietrangelo	»	79,95/150
14.	Imperatrice dott. Prospero	»	77,60/150
15.	Lo Nigro dott. Mario	»	77,30/150
16.	Bianco dott. Angelo	»	76,30/150
17.	Privinzano dott. Maurizio	»	75,30/150
18.	Tremamundo dott. Antonio	»	74,80/150
19.	Giorgio dott. Nicola	»	74,65/150
20.	Rogges dott. Raffaele	»	74,35/150
21.	Virgilio dott. Emilio	»	74,05/150
22.	Maglietta dott. Giuseppe	»	72,65/150
23.	Bernardi dott. Matteo	»	72,35/150
24.	D'Anzi dott. Mario	»	72,15/150
25.	Massarotti dott. Michele	»	72 —/150
26.	Mastroroberto dott. Giuseppe	»	71,50/150
27.	Silvestri dott. Ferdinando	»	70,05/150
28.	De Paulis dott. Francesco	»	69,75/150
29.	Sarubbi dott. Antonio	»	68,85/150
30.	Padova dott. Michele	»	67,15/150
31.	Andriulli dott. Giuseppe	»	65 —/150
32.	Delfino dott. Gaetano	»	62,60/150
33.	Gerardi dott. Michele	»	62 —/150
34.	Gerardi dott. Salvatore	»	59,75/150
35.	Pocobelli dott. Rocco	»	56,80/150

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Matera, addì 20 dicembre 1949

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio in data 30 giugno 1947, col quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regolamento n. 281, dell'11 marzo 1935;

Decreta:

I sottonotati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto, di cui in narrativa.

Ai predetti sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno segnate, da essi indicate in ordine di preferenza:

1. Ridola dott. Francesco: condotta unica Miglionico;
2. Fortunato dott. Vincenzo: condotta unica Gorgoglione;
3. Potenza dott. Donato: seconda condotta - Matera;

4. Salinari dott. Salvatore: condotta unica Montescaglioso;
5. Pedone dott. Leonardo: condotta unica Ferrandina;
6. Centonze dott. Agostino: senza sede;
7. Pavese dott. Luigi condotta unica Calciano;
8. Magnante dott. Angelo condotta unica Grassano;
9. Bianco dott. Giambattista: seconda condotta Pisticci;
10. Sica dott. Giacomo: condotta unica San Mauro Forte;
11. Rossi dott. Mario: seconda condotta Montalbano Ionico;
12. Candela dott. Girolamo: condotta unica Rotondella;
13. Pellegrini dott. Pietrangelo: condotta unica Accettura;
14. Imperatrice dott. Prospero: condotta unica Cirigliano;
15. Lo Nigro dott. Mario: condotta unica Garaguso;
16. Bianco dott. Angelo: condotta unica Valsinni;
17. Privinzano dott. Maurizio: condotta unica Aliano;
18. Tremamundo dott. Antonio: condotta unica: Craco;
19. Giorgio dott. Nicola: condotta unica San Giorgio Lucano.

Matera, addì 20 dicembre 1949

Il Prefetto

(45)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta, bandito con decreto n. 9983 in data 24 giugno 1947;

Ritenuto che la detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni Ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei pertecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta bandito da questa Prefettura con decreto in data 24 giugno 1947, n. 9983:

1.	Magnani Gaetana	punti	96,60/150
2.	Silicani Videlma	»	96 —/150
3.	Pierucci Emma	»	95,36/150
4.	Tartarelli Angela	»	89,90/150
5.	Guastalli Amelia	»	89,79/150
6.	Angelotti Luigia	»	89,32/150
7.	Bertola Noris	»	87,20/150
8.	Mannocci Messinella	»	85,73/150
9.	Menchini Pietrina	»	84,73/150
10.	Bianchi Aldina	»	84,32/150
11.	Lombardini Doria	»	82,02/150
12.	Filippi Elsa	»	80,79/150
13.	Bertonelli Ginevra	»	79,83/150
14.	Viani Teresa	»	78,80/150
15.	Pagliai Caterina Renata	»	77,89/150
16.	Verona Maria	»	77,66/150
17.	Vezzani Maria	»	77,60/150
18.	Eretitata Antonietta	»	77,43/150
19.	Tonlazzerini Fernanda	»	77,35/150
20.	Trivelloni Noemia	»	77,02/150
21.	Gaulli Teresa	»	76,79/150
22.	Medici Bice	»	75,86/150
23.	Iacobone Lauretta	»	75 —/150
24.	Cecchini Elena	»	73,86/150
25.	Beneventi Maddalena	»	71,36/150
26.	Giorgi Ilva	»	70,32/150
27.	Bandoni Livia	»	70,25/150
28.	Spezia Olga	»	66,97/150
29.	Bernieri Elena	»	65,02/150
30.	Ballarini Mafalda	»	62,86/150
31.	Della Zoppa Aurora	»	58,18/150
32.	Soccini Carmela	»	57,53/150

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 20 dicembre 1949

p. *Il prefetto*: MIGLIORINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 22229 in data 20 dicembre 1949, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso per posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Massa Carrara, bandito da questa Prefettura con decreto n. 9983 in data 24 giugno 1947;

Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali sono state indicate le sedi richieste in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Magnani Gaetana: Marina di Carrara;
2. Silicani Videlma: Avenza, 2ª zona;
3. Tartarelli Angela: Carrara-Città, 2ª zona;
4. Guastalli Amelia: Licciana Nardi;
5. Angelotti Luigia: Fosdinovo (1ª condotta);
6. Bertola Noris: Bagnono;
7. Mannocci Messinella: Aulla (consorziata con Albiano, Caprigliola e Montedivalli);
8. Menchini Pietrina: Massa (destra del Frigido);
9. Bianchi Aldina: Carrara, zona Gragnana;
10. Lombardini Doria: Monzone (Fivizzano);
11. Filippi Elsa Pian di Molino (Fivizzano);
12. Viani Teresa: Filattiera (2ª condotta);
13. Pagliai Caterina: Sassalbo (Fivizzano).

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 20 dicembre 1949

p. *Il prefetto*: MIGLIORINI

(44)

PREFETTURA DI PISA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 17897 in data 18 novembre scorso, con il quale, a seguito della approvazione della graduatoria di merito, dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946, venivano dichiarati i vincitori con a fianco di ciascuno la indicazione della sede assegnata;

Viste le dichiarazioni di rinuncia presentate dai concorrenti che non hanno inteso di accettare la sede;

Considerata la opportunità di modificare e rettificare l'assegnazione dei posti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il provvedimento n. 17897 in data 18 novembre scorso è modificato come segue:

1. Vatteroni dott. Domenico assegnato a Buti (Cascine);
2. Sorbi dott. Umberto assegnato a Capannoli (San Pietro Belvedere);
3. Casarosa dott. Marcello assegnato a Casale Marittimo;
4. Giambi dott. Giulio assegnato a Castelnuovo di Val Cecina (Sasso Pisano);
5. Pardi dott. Francesco assegnato a Castelnuovo di Val Cecina (Montecastelli);
6. Guidi dott. Pier Luigi assegnato a Pomarance (1ª condotta);
7. Bernardinello dott. Ugo assegnato a Riparbella;
8. Saettini dott. Umberto assegnato a Santa Croce sull'Arno (1ª condotta);
9. Monetti dott. Santi assegnato a Santa Croce sull'Arno (Staffoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Pisa, addì 10 dicembre 1949

Il Prefetto

(47)

PREFETTURA DI PERUGIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il precedente decreto prefettizio 26 ottobre 1949, numero 37796, con cui in base alla graduatoria di merito dei candidati partecipanti al 10° concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia, e alle preferenze manifestate dai migliori classificati, vennero indicati i concorrenti vincitori delle condotte vacanti;

Ritenuto che il decreto stesso, non ancora pubblicato a norma di legge, deve essere parzialmente modificato risultando che, durante le more del concorso, e prima della sua chiusura, si sono resi indisponibili due delle condotte mediche suddette, e precisamente la 1ª condotta del comune di Bevagna e la 2ª del comune di Gualdo Cattaneo, legittimamente ricoperte dai rispettivi titolari;

Visto il proprio decreto n. 37795 del 26 ottobre 1949, con cui fu approvata la graduatoria degli aspiranti, e tenute presenti le preferenze indicate dai vincitori circa l'aspirazione delle sedi;

Visto l'art. 5 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica del decreto prefettizio 26 ottobre 1949, n. 37796;

Decreta:

I candidati partecipanti al concorso suddetto e indicati nel seguente elenco sono dichiarati vincitori per la condotta medica vacante a fianco di ciascuno indicata:

1. Trippetti Bruno di Saturnio: Magione Frazione Agello;
2. Bolli Ezio Valeriano fu Geremia: Todi - 1ª condotta città;
3. Perugini Alvaro di Filippo: Città di Castello - Nord-est di città;
4. Fazzini Dino fu Umberto: Marsciano Capoluogo;
5. Falchetti Giovanni fu Giocondo: Perugia Frazione Ripa;
6. Laureati Lauro di Lamberto: Spoleto Suburbio;
7. Pasqualucci Arturo di Paolo: Assisi 1ª condotta città;
8. Palmieri Luigi di Decio: Perugia Castel del Piano;
9. Orlando Gaetano di Tommaso: Perugia San Marco;
10. Bruciaferri Antonio di Raimondo: Perugia San Martino in Campo;
11. Calzoni Mario fu Giocondo: Perugia - San Martino in Colle;
12. Furiosi Ivanoe fu Agenore: Città della Pieve 1ª condotta urbana;
13. Geracioti Nicola fu Pasquale: Cascia - 1ª condotta;
14. Paccoi Giuseppe di Angelo: Perugia Ponte Pattoli;
15. Colonnelli Giovanni fu Giuseppe: Massa Martana Settentrionale;
16. Margaritelli Elio fu Rinaldo: Gualdo Tadino - 1ª condotta;
17. Maurizi Ilio fu Francesco: Gualdo Tadino - 2ª condotta;
18. Pepe Nicola fu Achille: Corciano - unica;
19. Setteposte Raffaele di Gioacchino: Assisi - Frazione Petrignano;
20. Sestili Aser fu Camillo: Giano dell'Umbria unica;
21. Giunti Valentino di Pietro: Perugia Frazione Pantano;
22. Salvadori Gino fu Giovanni: Panicale Centro;
23. Barberini Fulberto fu Riccardo: Fossato di Vico unica;
24. Tortolini Eugenio fu Francesco: Panicale Frazione Tavernelle;
25. Perari Domenico fu Settimio: Foligno - Frazione Casenove;
26. Migliorati Mariano di Gaetano: Montone unica;
27. Rossi Carlo di Corinto: Umbertide Preggio;
28. Potestio Pietro di Giuseppe Todi Frazione Ilci;
29. Frascarelli Romolo di Francesco: Valtopina unica;
30. Rottini Enzo di Angelo: Piegaro Centro;
31. Marcucci Luciano di Alessandro: Cerreto di Spoleto - unica;
32. Sepiacci Aldo di Paolo: Città della Pieve - Frazione Salci;
33. Dezi Sebastiano fu Dante: Piegaro Castiglion Fosco;
34. Tesserini Romeo di Augusto; Montecastello Vibio unica;
35. Lazzari Geo fu Amedeo: Città di Castello Frazione Morra;
36. Gigli Arduino di Attilio: San Giustino - Consorziale di Lama;
37. Tei Giorgio di Carlo: Spoleto Frazione Baiano;
38. Rosi Ugo di Luigi: Spoleto Frazione Strettura;
39. Ceracchini Mario di Luigi: Monte Santa Maria Tiberina Centro;
40. Prosciutti Antonio fu Americo; Foligno - Frazione Scopoli;
41. Rosignoli Romano di Amedeo: Sellano unica;
42. Vespasiani Vicenzo di Giovanni: Foligno Frazione Verchiano;
43. Gradoli Enzo di Vittorio: Gubbio - Frazione Camporeggiano;
44. Setteposte Vittorio di Gioacchino: Scheggia - Consorziale Perticano;
45. Meini Pierfranco di Gualtiero: Gubbio - Frazione Carbonesca Val di Chiascio;
46. Vagnucci Achille di Vincenzo: Poggiodomo unica;
47. Bottoloni Novello di Guglielmo: Nocera Umbra Consorziale con Fabriano;
48. Berardi Aldo fu Annibale: Pietralunga 2ª condotta;
49. De Santis Ugo di Vincenzo: Norcia Frazione Castelluccio;
50. Setteposte Danilo di Gioacchino: Preci 2ª condotta;
51. Filippi Luigi fu Filippo: Sant'Anatolia di Narco 2ª condotta.

Nella eventualità che alcuno dei predetti concorrenti non accettasse la sede per la quale è stato dichiarato vincitore, sarà chiamato a ricoprire il posto il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria ed abbia prescelta la stessa sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 9 dicembre 1949

Il prefetto: LONGO

(46)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.